



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CHIETI

Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, all'udienza del 06.02.2020 ha pronunziato la seguente

SENTENZA

a norma dell'art. 429 c.p.c.

nelle cause riunite iscritte ai numeri 534/19, 535/19, 537/19, 539/19, 540/19, 544/19, 545/19, 546/19 e 547/19

TRA

De Marco Sabrina, Di Marco Maria Angela, La Torre Sonia, Mappo Daniela, Musa Ludovica, Ricci Giulia, Romano Mariagrazia, Romano Pasqualina e Sergi Eva, rappresentate e difese, per procura in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Christopher Leone e Lorenzo Taresco;

RICORRENTI

E

Ladisa srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura in calce alla memoria difensiva di costituzione, dall'avv. Antonella De Punzio;

RESISTENTE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 08.05.2019 le ricorrenti, dipendenti della Ladisa srl dal 10.09.2015 con mansioni di addette ai servizi mensa ed inquadramento nel livello 6S del CCNL Pubblici Esercizi, deducevano l'illegittimità della “trattenuta mensa” operata dalla società resistente a decorrere da ottobre 2015 e chiedevano la



condanna della predetta società alla restituzione degli importi indebitamente trattenuti nelle buste paga del periodo ottobre 2015-febbraio 2019. A fondamento del ricorso le ricorrenti deducevano che in azienda non vi era un servizio mensa e che non vi era somministrazione dei pasti durante l'orario di lavoro.

La parte resistente, costituitasi in giudizio, allegava l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. La resistente evidenziava, in particolare, che le ricorrenti avevano sempre ricevuto durante l'orario di lavoro un pasto costituito da un primo, un secondo con contorno, frutta e bevanda; deduceva, pertanto, la legittimità delle trattenute operate in busta paga, espressamente previste dal CCNL Pubblici Esercizi in caso di somministrazione dei pasti durante l'orario di lavoro.

Acquisita la documentazione, escussi i testimoni e concesso un termine per il deposito di note difensive, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo e contestuale motivazione pubblicamente letti.

Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.

Le ricorrenti sono state assunte alle dipendenze della società resistente con contratto di lavoro subordinato part-time ed inquadramento nel livello 6S del CCNL Turismo Pubblici Esercizi. Tutte le ricorrenti si occupano di somministrazione dei pasti presso i diversi plessi scolastici del Comune di Chieti. La società resistente, infatti, svolge il servizio di preparazione e fornitura dei pasti presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie inferiori del Comune di Chieti, in forza di un contratto di appalto stipulato con il predetto Ente. E' pacifico che a partire da ottobre 2015 siano state operate sulle retribuzioni mensili delle ricorrenti delle trattenute per la somministrazione del vitto. Tali trattenute, come correttamente evidenziato dalla difesa delle ricorrenti, sono illegittime. In primo luogo, deve evidenziarsi che l'allegato D2 del CCNL per i dipendenti di aziende del settore turismo del 20/02/2010, pone un

